Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1321

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere Pastorelli

"DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'ARTICOLO 9 DELLA L.R. DEL 17 GENNAIO 2017, N. 1, COME MODIFICATO DALL'ART. 70 DELLA L.R. DEL 22 OTTOBRE 2018, N. 8"

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 06/04/2022

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 06/04/2022

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.572.3219
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: legaumbria@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Presidente

PASTORELLI STEFANO
Regione Umbria - Assemblea Legislativa
Consigliere regionale
06.04.2022 08:52:13 GMT+00:00

Disposizioni in ordine all'articolo 9 della l.r. del 17 gennaio 2017, n. 1, come modificato dall'art. 70 della l.r. del 22 ottobre 2018, n. 8.

"1. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. del 17 gennaio 2017, n. 1, come modificato dall'art. 70 della l.r. del 22 ottobre 2018, n. 8, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto agli adempimenti previsti all'articolo 9 oltre i termini indicati dal medesimo articolo, non incorrono nelle sanzioni ivi previste.
2. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno eseguito gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 9 entro le rispettive scadenze, possono provvedere all'esecuzione degli stessi entro il termine di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi indicate."

Relazione

I commi 1 e 2 dell'articolo intervengono con riferimento alle disposizioni dettate all'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017, "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti", come modificata dalla legge regionale n. 8 del 22 ottobre 2018, riproponendo la disciplina temporanea introdotta con l'art. 4 della legge regionale n. 1 del 20 marzo 2020, come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 3 del 08 marzo 2021.

Tale disciplina è volta ad ovviare agli effetti sui bilanci degli enti attuatori conseguenti all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 9 della l.r. 1/2017 e ss. ii. e mm. a seguito dell'adempimento intempestivo o dell'inadempimento degli obblighi ivi indicati e risulta, allo stato attuale, quantomeno necessaria se si considerano le conseguenze del diffondersi della pandemia da Covid-19, che ha determinato l'attribuzione di nuove competenze in capo agli enti locali e, al contempo, il rallentamento delle attività amministrative demandate in via ordinaria alle stesse amministrazioni.

I commi richiamati introducono un trattamento diversificato tra l'ente che ha proceduto, pur se oltre i termini, agli adempimenti previsti dall'articolo 9 l.r. 1/2017 e l'ente che non ha eseguito detti adempimenti entro i termini scaduti.
Il primo comma è finalizzato ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal citato articolo 9, in quanto gli enti interessati, che hanno dato esecuzione, seppur tardivamente, agli adempimenti funzionali alla realizzazione degli interventi, potrebbero anche aver assunto impegni contrattuali con professionisti ed imprese, ai quali, in difetto di tale norma, dovrebbero poi far fronte con proprie risorse.
Il secondo comma vale ad ovviare agli effetti economici dell'applicazione della disciplina ordinaria prevista dall'art. 9 della l.r. 1/2017 con particolare riguardo alla decurtazione delle somme non rendicontate entro i termini, prevedendo un lasso temporale di dodici mesi entro cui poter eseguire gli oneri legislativamente tipizzati sottraendosi alle conseguenze dell'inadempimento,

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.572.3219
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: legaumbria@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Presidente

difficilmente sostenibili sotto il profilo finanziario per amministrazioni locali di dimensioni e risorse contenute, ulteriormente oberate dagli effetti dell'attuale emergenza epidemica.
Tale disposizione, con particolare riguardo agli effetti sul comma 6 dell'art. 9 su citato, è volta ad incentivare ulteriormente il completamento della rendicontazione amministrativa degli interventi post sisma.
La disciplina non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il Consigliere regionale

Stefano Pastorelli